

N. R.G. 144/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
GIUDICE DEL LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Franco Di Pietro
All'udienza del 30 settembre 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione ex art. 28 co. 3 L. 300/1970 avverso il decreto del 4 gennaio 2013
promossa da:

GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI SPA, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Galizia

OPPONENTE

Contro

FILT CGIL, UGL, FAISA CISAL rappresentati e difesi dagli avv. Paola Giannangeli e Angelo
Tenaglia

OPPOSTI

CONCLUSIONI

Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso oralmente e concluso come da processo
verbale di causa.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 28 L. 300/1970 depositato in data 10 dicembre 2012, le opposte organizzazioni sindacali hanno azionato il procedimento sommario, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'antisindacabilità del provvedimento di ordine di servizio con il quale la GTM aveva disposto che i lavoratori con mansioni di verificatore svolgessero il loro turno lavorativo come conducenti di autobus di linea nella settimana 2-9 dicembre 2012 e per l'effetto ordinare alla GTM spa di non reiterare tale provvedimento.

A fondamento della propria pretesa le organizzazioni sindacali deducevano che la GTM spa, per il periodo 3-9 dicembre 2012, aveva disposto turni di servizio assegnando i verificatori alla conduzione degli autobus in spregio all'accordo sindacale sottoscritto tra le parti il 1° dicembre 1998, con il quale si vietava di assegnare gli agenti in movimento con mansioni di verifica a prestazioni da Conducenti di Linea nei momenti di agitazione, che nel caso di specie era stato formalmente e ritualmente aperto con la comunicazione del 5 novembre 2012.

La GTM spa depositava memoria difensiva confutando le contestazioni avversarie e chiedendone il rigetto.

Così instauratosi il contraddittorio ed assunti sommari informativi, il giudice della fase sommaria, con decreto depositato il 4 gennaio 2013, accoglieva il ricorso ed ordinava alla GTM spa di non reiterare la violazione del verbale di accordo del 1.12.1998, assegnando durante lo stato di agitazione il personale con mansioni di verificatore alla conduzione di autobus.

1.2. Con ricorso tempestivamente depositato il 18 gennaio 2013, la GTM spa ha proposto opposizione avverso il decreto suddetto, evidenziando diversi profili di contestazione.

In particolare, richiamando le argomentazioni già formulate nella fase sommaria, l'opponente asserisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto dalle OO.SS. per difetto di attualità e di permanenza degli effetti della condotta ritenuta antisindacale, atteso che la stessa si sarebbe protratta solo per alcuni giorni (dal 3 al 9 dicembre 2012) e comunque per un periodo di tempo già esaurito. Nel merito rivendica la legittimità della condotta contestata, sul presupposto che le OO.SS. avevano omesso di comunicare pubblicamente l'astensione dallo straordinario del personale viaggiante e di associare l'astensione stessa allo stato di agitazione, con ciò impedendo all'azienda di conoscere l'attivarsi dell'asserito stato di agitazione. La GTM spa specifica altresì che la decisione di assegnare il personale di verifica alla conduzione degli autobus, è stata dettata da esigenze contingenti ovvero dalla grave situazione di necessità e forza maggiore venutasi a creare nel periodo invernale, che hanno, altresì, determinato l'azienda a prevedere corse *bis*; situazione

emergenziale che il giudice di prime cure avrebbe omissis di considerare correttamente. A sostegno delle proprie deduzioni l'opponente deposita le lettere di protesta dell'utenza e ad ulteriore giustificazione della propria condotta richiama la normativa in materia di pubblico trasporto e la legge 83/2000 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle OO.SS., sentito il legale rappresentante della GTM spa all'udienza dell'11 febbraio 2014, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.

2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 28 L. 300/1970 sollevata dalla GTM spa per asserito difetto di attualità e di permanenza degli effetti pregiudizievoli della condotta contestata, eccezione fondata sul presupposto che la condotta ritenuta antisindacale si sarebbe concentrata e consumata in un breve arco temporale (3-9 dicembre 2012).

Sul punto valga richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di repressione della condotta antisindacale, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass., n. 26286/2013; Cass., n. 23083/2010).

Orbene, nel caso di specie è emerso che l'azienda ha continuato ad adibire i verificatori all'attività di conduzione degli autobus anche dopo il periodo 3-9 dicembre 2012. In tal senso, infatti si è espresso l'informatore De Salvia, dipendente dell'azienda di trasporti opponente, all'udienza del 18 dicembre 2012, così come il Direttore del Personale della GTM spa Pierluigi Venditti che alla medesima udienza ha dichiarato *"anche a seguito dei fatti contestati 3-9 dicembre l'azienda ha continuato ad adibire soggetti assegnati all'attività di verifica alla conduzione di autobus sempre per la garanzia delle corse"*; allo stesso modo Di Pasquale, Vicedirettore Generale della GTM spa, il quale ha affermato che il 10 dicembre l'azienda ha cessato di utilizzare i verificatori alle predette mansioni di guida, *"non so se tutti o in parte, in quanto ho anche altre mansioni"*. Tale univocità del quadro istruttorio non risulta comunque scalfito dalle dichiarazioni rese dal dipendente Tiberio, il quale, riferendosi alla sua situazione personale, afferma che *"a seguito dei fatti non mi risulta che la GTM spa abbia reiterato tali comportamenti, sicuramente non l'ha fatto nei miei confronti"*, con ciò non escludendo la permanenza dell'assegnazione per altri dipendenti.

Risulta quindi evidente che la condotta contestata si sia protratta anche dopo il 9 dicembre 2012; considerato che il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 è stato depositato il 10 dicembre 2012, non vi è dubbio circa l'attualità e la persistenza degli effetti del comportamento denunciato.

In ogni caso, come sopra accennato, l'attualità della condotta contestata deve essere valutata anche alla luce della possibile reiterazione della stessa e quindi indipendentemente dall'esaurirsi del singolo evento lesivo, soprattutto nei casi in cui, come quello di specie, la stessa sia idonea a creare una situazione di incertezza, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. In tali circostanze (ovvero qualora vi sia il pericolo della reiterazione di condotte illegittime), la decisione conclusiva mantiene comunque la sua necessaria natura costitutiva, con la sola differenza che il suo contenuto non sarà diretto ad interrompere l'azione lesiva, ma ad impedire il rischio della sua reiterazione.

Tanto premesso, il giudice della fase sommaria ha correttamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo e va dunque rigettata l'opposizione sul punto.

3. Passando al merito della controversia, va in primo luogo sottolineato che non vi è contestazione, anzi la GTM spa lo ha espressamente riconosciuto, che nel periodo 3-9 dicembre 2012 i lavoratori addetti alla verifica sono stati assegnati all'attività di conducente di linea.

Secondo le OO.SS. tale comportamento integrerebbe gli estremi della condotta antisindacale in quanto violativa degli accordi del 1° dicembre 1998, per parte opponente, invece, tale determinazione aziendale sarebbe stata dettata dalla necessità di far fronte a situazioni di emergenza ed eccezionalità che il giudice della fase sommaria avrebbe erroneamente considerate insussistenti.

Al fine di inquadrare correttamente la vicenda è necessaria una breve ricostruzione dei contenuti e delle dinamiche delle relazioni sindacali intercorse nell'ambito della GTM spa.

Con verbale del 27 novembre 1997 le parti sociali (GTM spa da un lato, FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI dall'altro) stabilivano che il personale preposto alle verifiche doveva essere assegnato a tali mansioni per la durata di 30 giorni consecutivi corrispondenti al mese solare (doc. 1 opposti); con verbale dell'8 ottobre 1998 le stesse parti stabilivano che sarebbero stati impiegati alle mansioni di verifica n. 11 agenti di movimento idonei.

Con verbale del 1° dicembre 1998, alla luce delle rivendicazioni delle RSA – le quali evidenziavano il mancato rispetto di accordi precedenti, in particolare, al punto 6, contestavano che gli agenti di movimento utilizzati in attività di verifica non dovevano effettuare prestazioni da conducenti di linea – la Direzione Aziendale precisava che *“gli agenti di movimento assegnati ad attività di verifica non effettueranno normalmente prestazioni da conducente di linea, salvo casi di improvvise*

situazioni di emergenza e per periodi limitati di tempo. Tuttavia, non potranno essere richiamati nei momenti di stato di agitazione” (doc. 3 fascicolo opposti).

Le parti sociali concordavano quindi i presupposti e le condizioni affinché l'azienda avesse potuto utilizzare i verificatori per le mansioni di conducente di linea, limitandone la facoltà alle improvvise situazioni di emergenza. In ogni caso ne veniva impedito il richiamo nei momenti di “stato di agitazione”.

Sul punto, le OO.SS. richiamano la lettera del 5 novembre 2012 con la quale le stesse comunicavano alla GTM spa l'avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione di tutto il personale, in tal modo dando avvio allo “stato di agitazione”; parte opponente, invece, a confutazione del presunto stato di agitazione, deduce che le organizzazioni sindacali non avevano mai associato l'astensione dallo straordinario allo stato di agitazione, né lo avevano proclamato ufficialmente.

In altri termini, secondo parte opponente, oltre a non sussistere lo “stato di agitazione” ostativo all'utilizzo dei verificatori nelle mansioni di conducente di autobus, la scelta aziendale era comunque stata dettata da una situazione emergenziale.

Orbene, come correttamente ritenuto dal giudice della fase sommaria, è inconfutabile la piena conoscenza in capo alla GTM spa dello stato di agitazione, in quanto destinataria della lettera del 5 novembre 2012 con la quale le OO.SS. notiziavano l'avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione di tutto il personale. Che fosse in atto uno stato di agitazione è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni rese dagli informatori della società, Venditti e Di Pasquale (udienza del 18 dicembre 2012). Al riguardo a nulla rileva l'argomentazione di parte opponente circa la mancata proclamazione dell'astensione allo straordinario, in primo luogo perché non è stata fornita alcuna prova dell'effettività dell'astensione e né che la stessa sia stata indetta in concomitanza con lo stato di agitazione, in secondo luogo perché, in mancanza di prova contraria, lo stato di agitazione trova il proprio fondamento giustificativo nelle rivendicazioni contenute nella missiva del 5 novembre 2012. In quest'ultima comunicazione le OO.SS. contestano alla società di trasporto continui disservizi aziendali, in grado sia di procurare enormi disagi all'utenza che di offuscare a mezzo stampa l'immagine della GTM e dei suoi dipendenti; denunciano altresì la violazione di precedenti impegni sulla sicurezza, sulle retribuzione dello straordinario, sul corretto utilizzo del personale idoneo, sul premio di risultato 2012, sul ripristino degli accordi attinenti l'incentivo all'esodo anticipato del personale, ma soprattutto sulla formulazione di nuovi turni di servizio e sull'eliminazione delle frange cosiddette fuori normativa (doc. 3 fascicolo opposti).

Valga precisare che l'attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, e il diritto di sciopero costituiscono oggetto di due situazioni giuridiche facenti capo al sindacato, ma dirette a tutelare differenti interessi collettivi di cui questi è portatore.

Dunque, la sussistenza di uno stato di agitazione fondato su disservizi aziendali denunciati a far data da novembre 2012, vale già di per sé ad escludere la fondatezza delle argomentazioni di parte opponente circa la necessità di utilizzo dei verificatori per far fronte ad una situazione emergenziale ed imprevedibile, peraltro limitata ad un preciso arco temporale (dal 3 al 9 dicembre 2012).

La GTM spa, a fondamento delle proprie deduzioni, produce esclusivamente missive (via e-mail) degli utenti, nelle quali vengono denunciati disservizi, ritardi, che in alcun modo sono in grado di dimostrare la sussistenza di una situazione emergenziale sopravvenuta. Valga, infatti, sottolineare che alcune lamentele dell'utenza risalgono al novembre 2012 (doc. 4 fascicolo GTM spa della fase sommaria), mentre altre sono inconferenti ed irrilevanti; in ogni caso sintomatiche di cronica inefficienza del servizio offerto, piuttosto che di estemporanea ed improvvisa emergenza.

Inoltre, la deduzione di parte opponente secondo cui sarebbe stata proprio l'astensione dello straordinario a determinare la necessità di utilizzare i verificatori a mansioni di guida, è meramente apodittica, priva di alcun riscontro probatorio sia in merito alla sussistenza dell'astensione, sia riguardo all'eventuale nesso di causalità.

Allo stesso modo vanno disattese le argomentazioni della GTM spa nella parte in cui viene richiamata la normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto, valga rimarcarlo, la proclamazione dello stato di agitazione prescinde dall'eventuale e comunque non provata astensione dallo straordinario.

Ciò premesso, la determinazione aziendale con la quale dal 3 al 9 dicembre 2012 i verificatori sono stati addetti ad attività di conduzione di autobus è stata adottata in palese violazione dell'accordo del 1° dicembre 1998.

4. Orbene, una volta acclarata tale violazione, occorre analizzare se la stessa sia idonea ad integrare gli estremi della condotta antisindacale.

Al riguardo, come ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che lede oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque,

sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale (Cass., 17 giugno 2014 n. 13726).

La condotta perseguibile ex art. 28 L. 300/1970 non è quella volta ad alimentare il conflitto, bensì quella diretta a depotenziarne gli strumenti, impedendo in tal modo di fatto l'esercizio delle libertà sindacali. Ed in tale contesto, la violazione da parte del datore di lavoro di accordi precedentemente presi, non fa che delegittimare la forza delle determinazioni delle organizzazioni sindacali e quindi la loro credibilità, soprattutto lì dove ad essere violate sono disposizioni volte a garantire il pieno esercizio di libertà sindacali. Infatti, la disposizione dell'accordo del 1° dicembre 1998 con la quale si impedisce alla società opponente di ricorrere ai verificatori per l'attività di conducente di autobus nei momenti di "agitazione", è proprio diretta a garantire il pieno esercizio da parte di tutti i lavoratori delle libertà sindacali, nello specifico del diritto di protesta.

Non può, quindi revocarsi in dubbio che la determinazione aziendale sia stata lesiva degli interessi di cui sono portatori le odierne organizzazioni sindacali e che correttamente il giudice della fase sommaria ha represso, vietandone la reiterazione.

L'opposizione va pertanto respinta.

5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano secondo i valori indicati dal d.m. 2014 n. 55 (tenuto conto della brevità dell'istruttoria e della non complessità della questione), come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara - giudice del lavoro - disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta dalla società Gestione Trasporti Metropolitan spa e per l'effetto conferma il decreto depositato in data 4 gennaio 2013;
- condanna la società Gestione Trasporti Metropolitan spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dagli opposti che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.